

Verifica di assoggettabilità a VIA

art. 19 d.lgs 152/06

Descrizione diagramma di flusso

Premessa

Il diagramma di flusso si pone l'obiettivo di rappresentare graficamente il **procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** per rendere più chiaro possibile l'iter procedurale facilitandone la comprensione a tutti i soggetti coinvolti.

Riferimenti Normativi

Il principale riferimento normativo per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è l'**art. 19 del D.lgs 152/06**, all'interno del quale vengono indicati i modi e i tempi per il procedimento schematizzato.

Finalità

La finalità della Verifica di VIA è esclusivamente quella di decidere in merito alla necessità di assoggettare il progetto alla successiva fase di valutazione, in cui dovrà essere richiesto un livello di dettaglio superiore sia rispetto agli elaborati da presentare che agli approfondimenti ambientali da analizzare.

Soggetti coinvolti

AUTORITÀ COMPETENTE

Ente responsabile al rilascio del provvedimento di Verifica

PROPONENTE

Soggetto che presenta l'istanza di Verifica

SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE

Enti ed Amministrazioni consultate direttamente dall'Autorità Competente per l'espressione delle proprie osservazioni in merito ai potenziali impatti ambientali del Progetto

PUBBLICO

Tutti i cittadini che desiderano visionare gli elaborati progettuali in fase di consultazione ed esprimere osservazioni

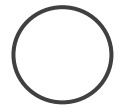
Descrizione legenda e simbologia

Colori

Lo schema riporta con **colori diversi** le attività che devono essere svolte

- **verde:** *Autorità Competente*
- **azzurro:** *Proponente*

Simboli



inizio e la fine del processo



“crocevia”, ovvero la possibilità che si verifichino situazioni alternative



azioni che compongono il procedimento



tempistiche per ogni azione del procedimento



convenzioni adottate per la gestione del procedimento, ovvero le modalità di gestione di alcune azioni non specificate nella normativa ma fondamentali per lo svolgimento e la conclusione del procedimento

Per facilitare la lettura il flusso è stato suddiviso in fasi; per ogni fase è indicata la tempistica “standard” e gli eventuali tempi aggiuntivi.

Fase 0: Presentazione Istanza

comma 1, art. 19 del d.lgs 152/06

Il proponente invia lo studio preliminare ambientale (definito ai sensi dell’ Allegato IV bis del d.lgs 152/06) e tutti gli ulteriori documenti necessari per un’istruttoria adeguata; dalla data di protocollazione dell’istanza si calcolano i tempi del procedimento.

Fase 1: Analisi completezza ed adeguatezza

comma 2-3, art. 19 del d.lgs 152/06

L’ Autorità Competente, prima della pubblicazione sul sito web istituzionale, dispone di **5 giorni** per analizzare la completezza e l’adeguatezza della documentazione trasmessa; nel caso in cui si riscontrino carenze documentali di fondamentale rilievo, l’Autorità Competente può richiedere integrazioni per una sola volta al Proponente che dispone di massimo **15 giorni** per la risposta, evitando così l’archiviazione prevista.

Fase 2: Consultazione Pubblico

comma 4, art. 19 del d.lgs 152/06

Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’Autorità Competente in merito allo studio Preliminare Ambientale e alla documentazione allegata. La durata di questa fase è di **30 giorni** che non possono essere ridotti.

Fase 3: Fase Istruttoria

comma 6-6bis, art. 19 del d.lgs 152/06

L’Autorità Competente dispone di **60 giorni** per adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nel corso di questa fase l’Autorità Competente può eventualmente richiedere integrazioni di dettaglio sugli elaborati progettuali al proponente entro **15 giorni** dalla data di conclusione della consultazione pubblica; in caso di richiesta di integrazioni, il proponente ha quindi **30 giorni** massimi per presentare la documentazione; il provvedimento deve essere adottato entro i **45 giorni** successivi. In casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’Autorità Competente può prorogare, per una sola volta, e per un periodo non superiore a **20 giorni**, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica.